



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 DEL 30-12-19

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SABATINI SANDRO A PROROGARE IL RAPPORTO EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 CON IL COMUNE DI POGGIODOMO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 80, del 03.10.2017, il dipendente a tempo indeterminato Geom. Sandro Sabatini, categoria D, posizione economica D3, veniva autorizzato a prestare attività lavorativa aggiuntiva a favore del Comune di Poggiodomo, in conformità altresì all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;
- con la medesima Deliberazione n. 80, del 03.10.2017, veniva approvato uno schema di convenzione per regolare i rapporti tra i due Enti;
- in data 04.10.2017 veniva sottoscritta la suddetta convenzione tra il Comune di Sant'Anatolia di Narco e il Comune di Poggiodomo.

RICHIAMATA la propria precedente Delibera di Giunta Comunale n. 63, del 01.07.2019.

DATO ATTO dei colloqui intercorsi con l'Amministrazione comunale di Poggiodomo, all'esito dei quali si è convenuto di prorogare la collaborazione iniziata con il Geom. Sabatini Sandro fino al 30.09.19, alle stesse condizioni già pattuite.

VISTA la nota del Comune di Poggiodomo prot. n. 5381 del 24.12.19, tramite la quale viene richiesto di prorogare la convenzione in essere fino al 30.06.2020.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, ai sensi del quale: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”*;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *“L'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2009 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- l'art. 14, del CCNL 22/01/2001 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

DATO ATTO che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, è in deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa supplementare, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali, presso un altro ente locale, necessita

dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

CONSIDERATO che l'utilizzazione temporanea di personale, già dipendente da altro ente locale (*c.d. quasi comando*) costituisce una formula organizzativa introdotta dalle suddette norme per far fronte alle esigenze degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci. Il "quasi comando" trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione originaria e ad esso può farsi correttamente ricorso, per esempio, in caso di assenza di personale per un periodo limitato.

RITENUTO di accordare la proroga dell'autorizzazione all'utilizzo del dipendente da parte del Comune di Poggiodomo alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo deve avvenire fuori dall'orario di servizio del Comune di Sant'Anatolia di Narco;
 - l'utilizzo deve essere compatibile con i doveri di ufficio;
 - le ferie dovranno essere fruiti nel medesimo periodo stabilito dal Comune di Sant'Anatolia di Narco;
- e che tali condizioni devono essere riportate nella convenzione che dovrà essere sottoscritta.

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente Geom. Sandro Sabatini a proseguire nell'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Poggiodomo ed acquisito il parere favorevole della Responsabile dell'Area Finanziaria – Personale.

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE**, per i motivi esposti in premessa, ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 il dipendente a tempo indeterminato Geom. Sandro Sabatini, categoria D, posizione economica D3, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a favore del Comune di Poggiodomo, che deve far fronte a determinate esigenze, in conformità altresì all'art. 14 del CCNL 22/01/2004 ed ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, per ulteriori mesi 3, ovvero fino al 31.12.2020;
2. **DI PROROGARE** la convenzione stipulata tra il Comune di Sant'Anatolia di Narco e il Comune di Poggiodomo sino al 31.03.2020;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa prestata presso il Comune di Poggiodomo sarà a totale carico del medesimo Ente.

Infine, con separata votazione favorevole unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voto espresso all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-01-2020 al 22-01-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 21 in data 07-01-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-01-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-01-20 al 22-01-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-12-19:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta